numero 2/2025

costituzionalismo britannico e irlandese

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2025-2-04-K7A

Foreword

Una mission in progress

Fulco Lanchester
Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato,
Sapienza Univerità di Roma

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 2/2025

Una mission in progress

di Fulco Lanchester*

Sommario: 1. *L'occasione;* 2. *Il costituzionalismo;* 3. *Devolution Club e Costituzionalismo britannico e irlandese;* 4. *Una mission in progress.*

1. *L'occasione.*

La difficile condizione storico-spirituale del costituzionalismo contemporaneo e la necessità di riaffermarne le radici inglesi come *limite al potere* in qualsiasi organizzazione -soprattutto in quelle politicamente rilevanti - costituiscono il presupposto di questo breve intervento introduttivo al nuovo numero di *Costituzionalismo britannico e irlandese [da ora CBI]*, diretto da Alessandro Torre e pubblicato dal *Devolution Club*. Sosterrò che l'originalità della *mission* di questo periodico, delineata dal suo Direttore nel primo fascicolo, debba estendersi oltre il titolo formale della Rivista abbracciando il complessivo ambito del *diritto pubblico anglo-americano* sia per ragioni scientifiche, sia per motivi culturali.

2. *Il costituzionalismo.*

Come è noto, il termine *costituzionalismo* non è risalente, ma frutto della crisi successiva alla prima ondata di democratizzazione[1] e della riflessione degli anni Venti e Trenta[2] del secolo scorso. Le seminali opere statunitensi di Charles H. McIlwain (1871-1968)[3], ma anche quella precedente di Andrew C. McLaughlin (1861-1947)[4] testimoniano una riflessione volta ad affermare le radici storiche e la vitalità dello Stato di diritto costituzionale di massa, in polemica con lo Stato autoritario o con quello totalitario che, dopo il primo conflitto mondiale, avevano preso piede in Europa continentale[5]. È significativo che, in precedenza, il termine fosse stato utilizzato in Gran Bretagna solo da James Lorimer (1863-1867)[6] nel periodo che precedette l'allargamento del suffragio e che fu caratterizzato dal dibattito tra John Stuart Mill (1806-1873) e Walter Bagehot (1826-1877).

La riflessione del secolo scorso si collegava alla dinamica dell'istituzione storicamente situata denominata Stato moderno, poi divenuto contemporaneo, che aveva visto consolidarsi, attraverso un processo storico, specifiche *formole politiche* elaborate come giustificazione ideologica del rapporto comando-obbedienza.[7]

---

* Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato, Sapienza Università di Roma.

[1] V. S. P. Huntington, *Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,* Norman, University of Oklahoma Press,1991.

[2] Faccio riferimento sinteticamente a C. Schmitt, *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*, München, Duncker & Humblot, 1926 (II ed) **e** J. Barthélemy, *La crise de la démocratie représentative,* Paris Giard, 1928.

[3] C. H. McIlwain, *Constitutionalism & the Changing World.Collected Papers,* Cambridge, U.P.,1939; Idem, *Constitutionalism: Ancient and Modern,* Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1940.

[4] A. C. McLaughlin, *The Foundations of American Constitutionalism,* New York, University Press, 1932.

[5] Si v. F. Lanchester, *Il costituzionalismo contemporaneo e l'incubo di Weimar, Milano, Wolters-Kluwer, - Cedam, 2023, passim.*

[6] V. J. Lorimer, *Constitutionalism of the Future; or Parliament the Mirror of the Nation,* Edinburgh A. and C. Black, 1865.

[7] V. G. Mosca, *Elementi di scienza politica,* Roma, Bocca, 1896, passim.

Come ha sostenuto Maurizio Fioravanti (1952-2022), accanto al limite al potere e al principio dell'equilibrio si era progressivamente affermato, in ambito pubblicistico, l'elemento della partecipazione grazie all'estensione del suffragio[8]. Il costituzionalismo finisce quindi per comprendere, da un lato, l'organizzazione dei poteri pubblici e, dall'altro, i diritti dei singoli e dei gruppi componenti la comunità politica nell'ambito dello Stato di massa. [9]

Nell'esperienza concreta l'evoluzione del costituzionalismo moderno si è accompagnata a tre rivoluzioni (inglese:1648-1689; americana: 1776; francese:1789) e a quattro filoni applicativi: i tre scaturiti dalle citate rivoluzioni e da quello continentale europeo.[10]

Un secolo fa, dopo il primo conflitto mondiale e l'implosione della centralità geopolitica europea, la crisi degli ordinamenti democratici pone il problema del costituzionalismo come garanzia rappresentata da una Costituzione documentale e rigida. Lo *Stato di diritto costituzionale democratico di massa* nasce, dunque, in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, accogliendo anche l'utopia di un ordine internazionale regolato. Tuttavia, tale costruzione si basava anche sulla primazia economica e geopolitica "occidentale", esito di uno spostamento degli assi dal Mediterraneo all'Atlantico e culminato, nella prima parte del XX secolo, nel passaggio di testimone dall'Impero britannico agli Usa. Come ha lucidamente affermato il *Bundesverfassungsgericht* tedesco nel *Lisboa Urteil* (2009)[11] il processo di integrazione sovranazionale europea si **è** sviluppato ed **è** stato a lungo favorito dall'ombrello degli interessi strategici nord-americani, un ombrello che, dopo il 1989, si è progressivamente ristretto con il mutare dei concreti rapporti di potenza. Dall'immediato secondo dopoguerra, nell'ambito del bipolarismo USA-URSS, si sono infatti attivati processi di sviluppo e di decolonizzazione, che dagli anni Settanta hanno iniziato a provocare un ulteriore spostamento dell'asse geopolitico dall'Atlantico al Pacifico, prima in un dualismo nippo-americano e poi, dal primo decennio del terzo millennio, sino-americano.

Il crollo del *muro di Berlino e del socialismo reale* ha illuso molti sulla fine della storia e sul trionfo del costituzionalismo democratico (si v., in proposito, la nota polemica fra Francis Fukuyama, 1952, e Samuel P. Huntington,1927-2008)[12]. Il costituzionalismo è oggi palesemente in crisi non solo negli Usa e in Europa, ma in generale nel mondo. Il percorso statunitense ha fornito i segnali più recenti nell'ultimo quarto di secolo, a partire dal caso *Gore v. Bush*[13], passando per le *Twin Towers* (che hanno certificato l'insicurezza della potenza insulare) e per il caso Guantanamo[14], sino ad arrivare all'assalto di *Capitol Hill* di cinque anni fa e alla rielezione di Trump

[8] v. M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma*, Laterza, 2009, 29 ss.

[9] In argomento v. M. Gregorio - B. Sordi (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive,* Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti, Milano, Giuffrè,2023.

[10] V. F. Lanchester, *Gli strumenti della democrazia*, Milano, Giuffrè, 2004, passim.

[11] Traduzione della sentenza del Bundesverfassungsgericht, secondo senato, del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona, a cura di J. Luther (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Traduzione_sentenza.pdf)

[12] V. F. Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992 e S.P. Huntigton, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World*, New York, Simon & Schuster, 1996.

[13] Su cui v. C. Wells, *Inside Bush v. Gore,* Gainesville, University Press of Florida, 2013.

[14] Mi riferisco perlomeno ai tre noti casi sottoposti alla Corte suprema Usa: Rasul v. Bush, 542 US 466 (2004); Hamdan v. Rumsfeld (2006); Boumediene v. Bush (2008).

nel novembre 2024. In questo quadro, l'attuale riedizione della *Dottrina Monroe* nella versione *Donroe*[15] si inserisce in una dinamica che sembra mettere in discussione dall'interno la celebre dottrina rooseveltiana delle *quattro libertà*.
Donald Trump rappresenta, in sostanza, la concretizzazione di segnali di lungo periodo della crisi del *creed Wasp* (*White Anglo-Saxon Protestant)*, già evidenziati da Huntington nel suo ultimo volume *Who Are We?* del 2004. Tale crisi rivela le difficoltà di individuare un *lubrificante* capace di attenuare le fratture oramai strutturali che attraversano la democrazia americana[16] sul piano sociale, politico e istituzionale. Un'analoga dinamica si è manifestata in Europa, dove, dopo il crollo del muro e la riunificazione tedesca, si è progressivamente certificato invece il fallimento del salto di qualità dell'Unione europea, accompagnato da processi di centrifugazione politica e dalla crescente periferizzazione del continente.

3. *Devolution Club e Costituzionalismo britannico e irlandese.*
Tutto questo rimanda necessariamente allo studio delle origini del costituzionalismo e dei modelli concreti attraverso cui esso si è sviluppato nella contemporaneità. In Italia il successo dell'esperienza costituzionale inglese (e poi britannica), fondata sulla convergenza storica tra giuristi di common law e la teoria della sovranità del Parlamento, si era accompagnato alla prospettiva liberale moderata di stampo cavourriano, polemicamente orientata contro il modello razionalista francese nelle sue differenti declinazioni.[17] Nell'esperienza ottocentesca l'analisi scientifica del caso britannico era stata analizzata in modo profondo dalla scuola costituzionalistica storico-politica (Luigi Palma, 1837-1899; Attilio Brunialti, 1849-1920), ma era stata ben presto messa da parte dalla progressiva democratizzazione del modello e dall'avvento della metodologia della scuola orlandiana, basata sul riferimento tedesco alla linea Gneist, Laband e Jellinek. L'evoluzione istituzionale britannica, che scuoterà il Regno Unito dagli anni Ottanta del secolo XIX fino alla riforma del 1911, porterà Gaetano Arangio Ruiz (1857-1936) ad affermare che i passi degli allievi italiani risultavano più conseguenti di quelli del maestro britannico.[18] L'attenzione per giuristi britannici come Frederic William Maitland (1850-1906) e Albert Dicey (1835-1922) non era allora particolarmente rilevante[19]; inoltre le difficoltà causate dalla transizione del bipartitismo britannico descritte anche da James

[15] J. Nicas, *The 'Donroe Doctrine': Trump's Bid to Control the Western Hemisphere* (https://www.nytimes.com/2025/11/17/world/americas/trump-latin-america-monroe-doctrine.html).

[16] V. S.P. Huntington, *Who Are We? The Challenges America's National Identity*, New York, Simon & Schuster, 2004.

[17] In questa prospettiva si spiega la pubblicazione, su suggerimento di Cavour, dell'opera di E. Hallam, *Storia costituzionale di Inghilterra dal cominciamento del regno di Enrico 7. alla morte di Giorgio 2.*, prima traduzione italiana dall'originale inglese del barone V. d'Ondes Reggio; preceduta da un suo avvertimento sulla medesima e da un suo discorso sul reggimento politico in Europa dalla conquista barbarica allo stabilimento della feudalità, Torino, Pomba (poi UTET), 4 voll.,1854-1855.

[18] V. G. Arangio Ruiz, *L'odierna questione costituzionale inglese: note di cronaca e raffronti*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1911, pp.447 ss. V. Su questo L. Cerasi, *Anglophilia in Crisis: Italian liberals, the 'English Model' and Democracy in the Giolitti Era, Modern Italy, Volume 7, Issue 1, May 2002, pp. 5 ss.* (ma v. anche *Giornale di storia costituzionale*, 2003, n.5).

[19] Significativa quindi la traduzione e edizione italiana di A.V. Dicey, Introduzione allo studio del diritto costituzionale: le basi del costituzionalismo inglese, Bologna, Il Mulino, 2003 a cura di A. Torre.

Bryce (1838-1922)[20], non potevano favorire un risveglio efficace dell'interesse per un modello oramai respinto dagli stessi avvenimenti italiani degli anni Venti.
Lo Stato di diritto costituzionale democratico di massa del secondo dopoguerra non poteva che guardare di sguincio la Gran Bretagna (nonostante l'interesse per lo sviluppo dello Stato sociale a partire dal Rapporto Beveridge), mentre la Costituzione irlandese non veniva considerata rilevante[21]. Pur nella consapevolezza della distanza, l'interesse si orientava soprattutto verso gli Stati Uniti come superpotenza occidentale e la vicenda dell'insegnamento del Diritto pubblico americano (si pensi al concorso di Padova 1962) si inseriva nelle strette relazioni che una generazione di costituzionalisti intratteneva con l'Oltreatlantico[22].
Al di là di vicende che hanno portato, negli anni '80 del secolo XX, all'istituzione dell'insegnamento di Diritto pubblico anglo-americano, è solo dagli anni '90 che rifiorisce l'attenzione per il caso britannico. Un'attenzione promossa in primo luogo da Alessandro Torre[23] e da Giulia Caravale[24](entrambi allievi del Dottorato in Teoria dello Stato e istituzioni giuridiche comparate fondato da Mario Galizia,1921-2013[25]), ma orientata anche dall'attività del *Devolution Club*, nato in origine per monitorare le trasformazioni del rapporto centro-periferia nel Regno Unito della fine XX secolo.

4. *Una mission da concretizzare in progress*.
La ricostruzione così delineata mi conduce a tornare sul titolo e sulla *mission* di questo periodico. Una *mission in progress* della Rivista, esplicitata dal suo Direttore e fondatore nel primo numero, è invero molto più ampia di quanto lasci intendere suo titolo, apparentemente e - forse per diplomazia accademica - circoscritto al territorio delle due maggiori Isole britanniche. Come afferma lo stesso Alessandro Torre, la Rivista si configura piuttosto come una passerella per poter studiare e comprendere aree caratterizzate, o comunque influenzate, sia dal *common law* sia dalla tradizione istituzionale inglese. Non si tratta quindi di un periodico che si limita ad esaminare la realtà di uno (o due) ordinamenti europei, ma di una pub-

[20] V. J. Bryce, *Modern democracies*, New York, MacMillan, 1921, pp.111 ss.

[21] *La costituzione dell'Irlanda (Eire),* a cura di P. Biscaretti Di Ruffia, Firenze, Sansoni, 1946.

[22] V. C. Pinelli, *Costituzionalisti del Novecento,* Macerata, Quodlibet, 2024 ed in particolare il cap. XVII: *Sguardi oltre Atlantico di costituzionalisti italiani fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, pp.353 ss.*

[23] V. A. Torre, *Il territorial government nel Regno Unito*, Bari, Cacucci, 1990; Idem, *Interpretare la Costituzione britannica: itinerari culturali a confronto*, Torino, Giappichelli, 1997; Idem, *Il magistrato dell'assemblea: saggio sui presidenti parlamentari*, Torino, Giappichelli, 2000; *La Costituzione britannica*: atti del Convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo : Bari, Università degli studi, 29-30 maggio 2003 / a cura e con prefazione di Alessandro Torre, Luigi Volpe; Idem, *Regno Unito,* Bologna, Il Mulino,2005

[24] V. G. Caravale, *Il governo del premier nell'esperienza costituzionale del Regno Unito,* Milano, Giuffrè, 1997; Idem, *Il governo legislatore: esecutivo ed attività normativa in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Milano,* Giuffrè, 2004;

[25] Di Mario Galizia, emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università Sapienza di Roma, allievo di Piero Calamandrei e di Costantino Mortati, si deve segnalare la profonda propensione per lo studio del modello britannico e la sua recezione in Italia testimoniata nella sua ricerca dagli anni '50 del secolo XX. Si v. in particolare: M. Galizia, *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento, in tema di incompatibilità fra la carica di Ministro e l'appartenenza al Parlamento,* in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, IV, Padova, Cedam, 1974, 2371.; Idem, *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo,* I, Milano, Giuffrè, 1972, pp.131 ss. Per una testimonianza e una valutazione v. G. Caravale, *L' attualità della lezione di Mario Galizia*, in *Nomos*, 2021, n.3.

blicazione specializzata nel comprendere le radici e l'evoluzione di una tradizione giuridica dalla portata globale, articolata nel campo dell'organizzazione dei pubblici poteri e nella tutela dei diritti individuali. Essa deve, quindi, esplicare tutte le sue potenzialità, di cui ho accennato in occasione della stessa presentazione romana della pubblicazione (16 maggio 2025) [26]. In quella circostanza ricordai come a Roma fosse stato attivato nel 1980 il primo insegnamento di *Diritto pubblico anglo-americano*. Non quindi *Diritto pubblico americano*, cattedra – come si è detto – istituita attraverso il concorso padovano (1962), che vide ternati Antonio La Pergola, Giovanni Bognetti e Paolo Tesauro[27], ma un corso che si inseriva nell'analisi comparatistica degli ordinamenti giuspubblicistici con radici nella famiglia di *common law*. La *mission* di *Costituzionalismo britannico e irlandese* così come delineata da Torre merita, dunque, di essere ulteriormente esplicitata, evidenziando come il modello pubblicistico inglese abbia seguito un percorso peculiare che necessita oggi di una rinnovata valorizzazione. È quanto del resto stanno già facendo i partecipanti al *Devolution Club*, l'associazione che all'inizio di questo millennio ha segnato un salto di qualità incrementale nella ricerca in materia.

Ribadisco, dopo il successo iniziale in Italia durante il Risorgimento e nei primi lustri unitari, il modello inglese si era significativamente ridimensionato, lasciando spazio ad altri modelli concreti[28] . Il tema non era tanto quello del metodo (o meglio non soltanto), quanto piuttosto quello della filosofia politica che ne sorreggeva e orientava le scelte di metodo. L'individualismo liberale posto alla base del modello costituzionalistico britannico veniva contrastato da un lato, dall'impostazione comunitaria della *volonté générale rousseuviana e,* dall'altro, dalla tradizione statualistica francese. Oggi non solo risulta necessario riaffermare i valori del costituzionalismo come contropotere nelle organizzazioni pubblicistiche e non, mettendo in opportuna evidenza il ruolo dell'ordine giudiziario, ma dal punto di vista della ricerca scientifica risulta altamente proficuo esaminare lo stato e lo sviluppo dello stesso negli ordinamenti anglo-americani in senso ampio e con una metodologia comparatistica diacronica e sincronica.

Una simile *mission,* richiamata anche da Roberto Toniatti nell'editoriale del numero 2/2024[29], dovrebbe essere estesa perlomeno a tutti gli ordinamenti del *Commonwealth*, previo ulteriore ampliamento del già ricco Comitato scientifico e la definizione di una griglia selettiva di argomenti da affrontare in modo sistematico. Un compito ancora in *progress* ma inserito in un percorso già bene avviato.

---

[26] XV Seminario annuale del Devolution Club https://www.radioradicale.it/scheda/759350/xv-seminario-annuale-del-devolution-club

[27] Commissione: Giorgio Balladore Pallieri, Egidio Tosato, Franco Pierandrei, Vincenzo Gueli, Giuseppe Guarino; vincitori: Antonio La Pergola, Giovanni Bognetti, Paolo Tesauro. Leopoldo Elia (1925-2008) vinse invece il concorso di Ferrara (1962) per il Diritto costituzionale con Commissione composta da Presidente: Giorgio Balladore Pallieri, Vezio Crisafulli, Carlo Esposito, Franco Pierandrei, Vincenzo Sica; vincitori: Leopoldo Elia, Manlio Mazziotti, Livio Paladin. E' opportuno segnalare che sul lato giusprivatistico il Diritto anglo- americano negli anni '60 del secolo scorso venne insegnato a Padova da Giorgio Bernini (1928-2020), mentre tra gli anni Venti e Trenta Mario Sarfatti (1876-1962) aveva ricoperto l'incarico di Diritto inglese nell'Università di Torino .

[28] V. G. Quagliariello, *L'isola che non c'è più. Il "modello inglese" ed una crisi di fine secolo, in* https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1997_act_240_1_5236

[29] V. R. Toniatti, *Common Law Constitutionalism,* in CBI,2024, N.2.